



Comune di Casorate Sempione

Provincia di Varese

Progetto definitivo: **NUOVE ASFALTATURE DI ALCUNE VIE DEL PAESE.**

Elaborato : 06

Oggetto : CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Progettista : Ufficio Tecnico Comunale

Committente : Comune di Casorate Sempione (VA)
Via E. De Amicis n. 7 – 21011
c.f. – p. iva: 00341710127
tel. 0331 – 295052 – fax 0331 – 295093

Data : Luglio 2016

Il Sindaco (Dimitri CASSANI)

Il Responsabile del Procedimento (T. Cattaneo)

**NUOVE ASFALTATURE DI ALCUNE VIE DEL PAESE
PROGETTO ESECUTIVO**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SEZIONE 1: OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO:

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere e provviste occorrenti per la manutenzione straordinaria di alcune strade asfaltate nel Comune di Casorate Sempione secondo le specifiche tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli allegati di progetto d'anzì citati.

L'esecuzione delle opere sarà effettuata nelle seguenti vie:

- Via Monte Grappa;
- Via Medaglie d'Oro (tratto);
- Via Roma (tratti).

Le prescrizioni contrattuali e tecniche, contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei disegni e in tutti gli elaborati allegati, forniscono la consistenza qualitativa e le caratteristiche tecniche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Sono parte del progetto esecutivo posto a base di gara i seguenti documenti, a norma dell'art. 23 D.Lgs. 50/2016:

- 01 Relazione Tecnica e Quadro Economico Di Spesa
- 02 Elenco Prezzi
- 03 Computo Metrico Estimativo
- 04 Documentazione Fotografica
- 05 Tavola Grafica
- 06 Capitolato Speciale d'Appalto
- 07 Piano Di Sicurezza e Allegati

Art. 2 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dei lavori a base d'appalto ammonta ad Euro 134.697,00# di cui Euro 131.697,00 per opere ed Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'intervento comporta il seguente quadro economico di spesa:

Importo lavori	€	131.697,00
Oneri sicurezza	€	3.000,00
I.V.A. sui lavori	€	29.633,34
Incentivo per funzioni tecniche 2 % (art. 113nuovo D.Lgs. 50/2016)	€	2.693,94
Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	€	1.649,44
Contributo ANAC (delib.163 del 22/12/2015)	€	30,00
Imprevisti ed arrotondamento	€	1.296,28

T O T A L E	€	170.000,00

Il contratto è stipulato interamente "a corpo".

L'importo dei lavori a corpo indicati del presente Capitolato, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati dall'offerta.

In particolare con il prezzo offerto si intendono compensati tutti i lavori, materiali, i mezzi, la mano d'opera ed ogni altro onere, anche se non espressamente previsto dal contratto e dal presente Capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate, così come richiesto dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione Lavori e da quanto eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato.

Il prezzo medesimo per i lavori a corpo diminuito del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato speciale, si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcolo di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi è fisso e invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. Qualora la D.L. ordini all'appaltatore forniture, prestazioni ed opere il cui prezzo non sia compreso nell'unito elenco, i nuovi prezzi verranno determinati in analogia con quelli di contratto.

Art. 3 – CATEGORIE, CLASSIFICAZIONI

Per quanto attiene i requisiti di qualificazione, gli operatori economici dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro. Nel caso di imprese già in possesso di attestazione SOA per la **categoria OG3 – Classifica I** non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

SEZIONE 2: DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio corrispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Cod.Civ..

Art. 5 – RIFERIMENTO AL CAPITOLATO GENERALE ED ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

I lavori dovranno essere svolti dall'impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio.

Per quanto non disposto con il presente atto, l'appaltatore è vincolato all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel codice contratti D.Lgs. 50/2016.

Dai suddetti documenti, che non si considerano facenti parte del progetto, l'appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e chiara conoscenza.

Rimane stabilito che qualora fra le norme generali ed il presente capitolato esista qualche diversità su uno stesso argomento, dovranno ritenersi validi le presenti norme.

Tutti gli obblighi derivanti dai citati capitolato e regolamento si intendono compresi e compensati nei presenti prezzi di tariffa.

Art. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- Relazione Tecnica e Quadro Economico Di Spesa
- Elenco Prezzi
- Computo Metrico Estimativo
- Documentazione Fotografica
- Tavola Grafica
- *il presente* Capitolato Speciale d'Appalto
- Piano Di Sicurezza e Allegati.

Gli elaborati di cui ai punti precedenti ancorché non materialmente allegati al contratto, purché conservati dalla Stazione appaltante e controfirmati di contraenti, si intendono parte integrante e sostanziale e pensamenti accettati dall'appaltatore.

Art. 7 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

È obbligo delle parti, a pena di nullità assoluta del contratto, dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 3,4,5,6 della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata e integrata dagli articoli 6 e 7 del D.L. 12.11.2011 n. 187 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a tal fine il contraente dovrà:

- utilizzare per tutta la durata dell'appalto in oggetto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente contratto, dandone comunicazione alla stazione appaltante;
- eseguire tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni.

Art. 8 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A carico dell'appaltatore sono previste le seguenti garanzie:

- **garanzia provvisoria del 2 %** da presentare a corredo dell'offerta, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per atto dell'aggiudicato e che sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, così come disposto dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016
- **garanzia definitiva nella misura del 10 %** dell'importo contrattuale dei lavori, così come disposto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016; in caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Tale cauzione, da presentarsi anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1992, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché dalle spese che eventualmente l'amministrazione comunale dovesse sostenere durante l'appalto per il fatto dell'appaltatore, a causa di un adempimento od inesatto adempimento dei suoi obblighi. Resta salvo per il comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, l'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto od in parte, durante l'esecuzione del contratto. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione, di cui all'art 93 del D.Lgs 50 /2016 da parte del soggetto appaltante. Ai sensi dell'art. 103 comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Le polizze assicurative sono prestate da imprese di assicurazioni autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante determinazione dirigenziale, comunicata formalmente all'appaltatore con lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;

- b) inadempimento delle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei tempi previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazioni in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori;
- i) fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- j) proposta motivata dal coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D. Lgs 81/2008.

Art. 10 – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità ivi indicate.

La stazione appaltante non si avvarrà della facoltà del pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dei lavori dagli stessi eseguiti.

È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista.

Art. 11 – CONTROVERSIE

La Ditta si impegna ad assolvere tutti gli obblighi contemplati dalla legge e dal presente capitolato speciale d'appalto.

Per ogni controversia o azione che dovesse sorgere o esercitarsi nell'esecuzione del presente contratto, verrà adito per materia e territorio il foro competente. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 12 – RISPETTO PRINCIPI CODICE DI COMPORTAMENTO

Al contratto si applicheranno, per quanto compatibili, i principi di cui al vigente Codice di Comportamento del personale del Comune di Casorate Sempione. L'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto dei citati principi sia da parte dei propri dipendenti che da eventuali collaboratori.

SEZIONE 3: ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 13 – CONSEGNA E INIZIO LAVORI

La consegna dei lavori dovrà risultare da apposito verbale, da effettuarsi in contraddittorio con l'appaltatore, previa verifica da parte della stazione appaltante dell'effettiva disponibilità delle aree interessate dai lavori. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dalla consegna lavori. Il responsabile del procedimento potrà autorizzare la consegna dei lavori in pendenza di contratto sotto riserva di legge, in tal caso dovranno essere preventivamente acquisiti i documenti inerenti il piano operativo di sicurezza, ove previsto, e la cauzione definitiva.

Art. 14 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE

Il tempo utile complessivo per dare ultimati i lavori è di 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Potranno essere concesse proroghe ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 esclusivamente nel caso in cui si verificano eventi straordinari ed imprevedibili. La richiesta di

proroga dovrà essere effettuata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Art. 15 – ORDINE DA TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE LAVORAZIONI

Fermo restando quanto previsto dal programma esecutivo dei lavori, la stazione appaltante si riserva in ogni modo, in presenza di giustificate esigenze di servizio pubblico, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 16 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016, potranno essere disposte sospensioni dei lavori, da parte del RUP e del DL, nei casi e con le modalità previste dal suddetto articolo. Tra le circostanze speciali di cui all'art. 107, comma 1, devono intendersi anche quelle relative al mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, però trattandosi di sospensione dovuta a causa attribuibile all'appaltatore non trova applicazione il comma 5 e pertanto i giorni di sospensione sono comunque calcolati nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Art. 17 – VARIANTI DELLE OPERE

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta ad iniziativa dell'impresa se non è disposta dalla Direzione Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. Qualora tra prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di coordinamento.

Art. 18 – ACCETTAZIONE MATERIALI

I materiali da impiegarsi devono essere della migliore qualità. La direzione lavori avrà diritto di ricusare qualsiasi fornitura che non presenti idonee caratteristiche.

Quando la direzione lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa.

Anche a seguito dell'accettazione dei materiali da parte della direzione lavori, l'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Le prescrizioni non devono essere intese in senso tassativo ed inderogabile; l'appaltatore potrà dunque fornire i materiali con caratteristiche diverse, ma a condizione che siano espressamente approvati ed accettati dalla direzione lavori.

Art. 19 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli obblighi derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato speciale, l'appaltatore è tenuto a porre in essere, con la medesima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni, nulla osta o permessi necessari per la conduzione del cantiere.

Inoltre è tenuto:

- a) alla ricerca ed al posizionamento di servizi generali interrati (acquedotto, gas, fognatura, ENEL, telecom, etc.) che possano interferire con i lavori, sono a suo carico tutte le responsabilità ivi nascenti nonché tutti gli eventuali danni arrecati agli stessi e sanzioni conseguenti, nonché i lavori e gli eventuali oneri di spostamento, riparazione e ripristino definitivi e provvisori;
- b) ad effettuare le segnalazioni riguardanti la presenza del cantiere;
- c) alla conservazione delle vie e dei passaggi, anche privati, garantendo le vie di esodo, provvedendo a sua cura e spese al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, provocati da incuria e/o negligenza;
- d) all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori e dei terzi, nonché per evitare

- danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni in materia antinfortunistica e segnalando agli utenti la presenza del cantiere nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà sulla direzione del cantiere e sull'appaltatore, restandone sollevata la stazione appaltante, nonché il suo personale proposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- e) al carico, trasporto ed allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera presente nel cantiere;
 - f) al mantenimento dei tombini e dei pozzetti o manufatti pubblici e privati, al sostegno delle condutture e dei cavi dei servizi sia pubblici e privati, al mantenimento delle aiuole e delle aree verdi;
 - g) al rispetto dei termini di confine verso la proprietà di terzi;
 - h) a tutte le spese e tasse relative al contratto, sua registrazione e bolli;
 - i) alla custodia del cantiere di tutti i materiali in esso depositati, nonché di tutte le cose ed attrezzature della stazione appaltante, restandone direttamente responsabile;
 - j) l'appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese allo smaltimento - trasporto e consegna dei rifiuti di qualsiasi natura presso una discarica autorizzata;
 - k) a provvedere alla disciplina ed al buon ordine nel cantiere, con l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore dovrà provvedere alla custodia del cantiere, delle opere e di tutti i materiali in esso depositati, nonché di tutte le cose ed attrezzature della stazione appaltante, restandone direttamente responsabile a partire dalla data di consegna e fino alla data di accettazione definitiva;
 - l) osservare le norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, etc.
 - m) applicare, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - n) la responsabilità diretta, sia civile che penale, tanto verso la stazione appaltante quanto verso gli operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose in dipendenza dei lavori.

SEZIONE 4: DISCIPLINA ECONOMICA E PENALI

Art. 20 – PAGAMENTI

L'appaltatore, in considerazione della natura del contratto e dell'oggetto delle prestazioni, avrà diritto al pagamento dei lavori in **un'unica soluzione**. Il pagamento spettante all'appaltatore in forza del presente contratto, è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori entro 60 giorni dall'emissione del certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 21 – INVARIABILITA' DEL PREZZO

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 22 – PENALI

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali verranno applicate le disposizioni di cui gli artt. 107, 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016, precisando che l'ammontare complessivo della penale non può essere superiore al 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante si riserva altresì il diritto di intervenire nel modo che riterrà più opportuno allo scopo di non ritardare i termini anzidetti di ultimazione delle opere.